



**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE  
DEL/LA CONSIGLIERE/A DI FIDUCIA  
DELLA REGIONE DEL VENETO**

tra

La Regione Veneto, C.F. n. 80007580279, in persona del

e

Il sig/sig.ra....., C.F. n. ...., nato a il ..... e residente a :

Premesso:

- che con D.G.R. n. ... del ..., è stato approvato il “*Codice di Comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Veneto*” nonché lo schema del presente contratto di collaborazione professionale;
- che con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Risorse Umane n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato l’avviso di selezione per l’incarico di “Consigliere/a di fiducia” della Regione del Veneto;
- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato/a nominato/a Consigliere/a di fiducia della Regione del Veneto il/la Sig/Sig.ra \_\_\_\_\_ il/la quale, con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione professionale, accetta l’incarico e si impegna a svolgere i relativi compiti secondo quanto di seguito indicato;
- che il sig/sig.ra \_\_\_\_\_ ha fornito i dati soggettivi necessari per l’applicazione delle vigenti norme fiscali, previdenziali e assistenziali.

Le parti convengono quanto segue:

**art. 1**

Il/la Consigliere/a svolge compiti di consulenza ed assistenza a favore di coloro che a Lui/Lei si rivolgono lamentando comportamenti discriminatori o vessatori che possono configurare molestia o mobbing e comunque lesivi della loro dignità e libertà personale nell’ambiente di lavoro.

Il/la Consigliere/a svolge, altresì, una funzione preventiva nei confronti del disagio nell’ambiente lavorativo regionale, rilevando problemi e criticità, monitorando eventuali situazioni di rischio di cui sia venuto/a a conoscenza anche indirettamente, e proponendo idonee azioni di contrasto e soluzioni organizzative.

**art. 2**

Al fine di adempiere adeguatamente ai compiti affidatigli/le, il/la Consigliere/a deve garantire, oltre alla reperibilità telefonica, nelle seguenti giornate e fasce orarie....., e via mail, una presenza minima di almeno due giornate al mese e, comunque, la disponibilità necessaria per la soluzione dei casi che gli/le verranno prospettati.

**art. 3**

Il/la Consigliere/a nello svolgimento dei propri compiti opera in piena autonomia, secondo le modalità ritenute dallo/a stesso/a più opportune, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della Regione del

Veneto. Il/La Consigliere/a si impegna a svolgere personalmente le mansioni oggetto del presente contratto, non affidandone a terzi l'adempimento.

Il/La Consigliere/a si impegna a svolgere il proprio incarico con riservatezza, non fornendo a terzi alcuna notizia di cui venga a conoscenza nell'espletamento dello stesso. Tale impegno permarrà anche dopo la cessazione dell'incarico.

Il/La Consigliere/a può accedere agli atti e ai documenti dell'amministrazione e può avvalersi della collaborazione dei diversi soggetti che, nell'ambito dell'amministrazione stessa, sono istituzionalmente tenuti a tutelare il benessere, la dignità e la salute dei lavoratori e delle lavoratrici.

#### **art. 4**

L'Amministrazione Regionale garantisce al/alla Consigliere/a tutti i mezzi necessari per lo svolgimento dei compiti sopra indicati, collabora per l'effettiva tutela della persona vittima di comportamenti molesti o in condizioni di disagio lavorativo e adotta tutte le misure organizzative, anche temporanee, ritenute utili ed opportune ai fini del ripristino di un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali, nell'ambito di quanto individuato dal citato *Codice di Comportamento*.

#### **art. 5**

Entro il mese di gennaio di ogni anno il/La Consigliere/a di fiducia trasmette agli organi e agli uffici competenti dell'amministrazione, al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nonché all'Organismo Indipendente di Valutazione una relazione sulla attività svolta nel corso dell'anno precedente, come previsto all'art. 11 del *Codice di Comportamento*.

#### **art. 6**

Per le attività inerenti all'incarico di Consigliere/a di Fiducia viene riconosciuto un compenso annuale di euro 6.000,00 (seimila/00 euro) al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali di legge, liquidabile in 12 rate mensili. Tale compenso si considera non comprensivo delle spese sostenute a qualsiasi titolo per l'espletamento del presente incarico, le quali saranno rimborsate a seguito di presentazione di idonea documentazione giustificativa, da presentarsi entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento. L'entità del compenso potrà essere oggetto di revisione da parte della Regione in relazione all'attività effettivamente svolta dal Consigliere/a di Fiducia.

#### **art. 7**

Il presente contratto di collaborazione professionale ha una durata di tre anni dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale della Giunta regionale del Veneto e, comunque, sino alla nomina del successore.

#### **Art. 8**

Nel caso in cui il soggetto incaricato sia dipendente di una Pubblica amministrazione, dovrà segnalarlo allo scrivente Ente e, quindi, ottenere e far pervenire il prescritto nulla osta dell'Ente di appartenenza, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

#### **Art. 9**

La sottoscrizione del presente contratto di collaborazione costituisce, altresì, attestazione di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati.

**Art. 10**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, la prestazione in oggetto troverà disciplina nella legislazione che regola le collaborazioni professionali.

**Art. 11**

L'incarico può essere revocato, con provvedimento motivato del Presidente della Giunta Regionale, sentiti le OO.SS. e il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, in caso di gravi inadempienze, omissioni, ritardi, violazioni degli obblighi di imparzialità, correttezza e riservatezza.

**Art. 12**

In caso di controversie il foro esclusivamente competente è quello di Venezia.

**Art. 13**

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131. Il presente contratto è esente da bollo a norma dell'art. 25, tabella b, allegata al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972.

**Art. 14**

Il/La Consigliere/a si impegna a svolgere il proprio incarico professionale anche a favore di altri enti, agenzie, aziende ed organismi regionali, previa apposita convenzione con la Regione del Veneto come previsto dall'articolo 12 del Codice di Comportamento, tramite sottoscrizione di un contratto di collaborazione professionale in cui verranno stabilite le modalità di svolgimento dell'incarico sulla base delle specifiche necessità dell'ente richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto in Venezia il giorno ....

Il Presidente  
della Giunta Regionale del Veneto  
Dott. Luca Zaia

---

Per accettazione  
Il/La Sig./Sig.ra

---